

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 108/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d' Appello, nella riunione tenutasi in Roma l'8 aprile 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dr. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO CASERTANA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 30.4.2016 INFLITTA AL SIG. SALOMONE CESARE SEGUITO GARA MARTINA FRANCA/CASERTANA DEL 20.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 148/DIV del 21.3.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società Casertana F.C. S.r.l. di Caserta riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Salomone Cesare fino a tutto il 21.4.2016. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO U.S.D. CALCIO DRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ISCHIA MICHELE SEGUITO GARA UNION RIPA LA FENADORA/DRO DEL 20.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 122 del 23.3.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società U.S.D. Calcio Dro di Dro (Trento) riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Ischia Michele a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Carlo Porceddu - Componenti; Dr. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO S.E.F. TORRES 1903 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. EL KAMCH ANOUAR SEGUITO GARA ASTREA/S.E.F. TORRES 1903 DEL 12.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale– Com. Uff. n. 122 del 23.3.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società S.E.F. Torres di Sassari riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. El Kamch Anouar a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO CALC. SAMUELE SALVADORI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VALDINIEVOLE MONTECATINI/GAVORRANO DEL 20.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Interregionale - Com. Uff. n. 122 del 23.3.2016)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calc. Samuele Salvadori dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO U.S. CREMONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VAGHI STEFANO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15, CREMONESE/CAGLIARI DEL 20.03.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 97/Campionati Giovanili del 23.03.2016)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società U.S. Cremonese di Cremona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma l'8 aprile 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio